



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 29/05/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 23 maggio 2014, n. 153

PSR FEASR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive” Azione 3. “Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi” - Proponente: C.A.V.I.M, S.c.s.a. Comune di Andria. Valutazione di incidenza. ID_4444

L'anno 2014 addì 23 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

La DIRIGENTE DELL'UFFICIO
“Programmazione, Politiche energetiche,
V.I.A. e V.A.S.”

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la D.G.R. 2264/2010;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii., dal Parco nazionale dell'Alta Murgia:

1) nota n. 430 del 07/02/2014 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 2506 dell'11/03/2014 e successivamente integrata con nota n. 497 del 13/03/2014 acquisita al prot. n. AOO_089_2580 del 13/03/2014, relativa all'Azione 1;

2) nota n. 1906 dell'08/05/2014 acquisita al prot. n. AOO_089_4788 del 20/05/2014, successivamente rettificata con nota n.1934 del 12/05/2014 acquisita al prot. n. AOO_089_4821 del 20/05/2014, relativa all'Azione 3;

PREMESSO che:

- la C.A.V.I.M. S.c.s.a., con nota del 26/10/2012 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al prot. n. AOO_089_8911 del 29/10/2012 presentava istanza per il rilascio del parere di Valutazione di incidenza relativo agli interventi di cui all'oggetto;

- l'Ufficio scrivente, con nota prot. n. AOO_089_9692 del 20/11/2012, rilevava che la predetta istanza era priva della marca da bollo da € 14,62 e non risultava agli atti l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori come da All. 1 della LR 17/2007. Inoltre, rilevava che, da un esame preliminare, le aree di intervento siano ricomprese nel Parco nazionale dell'Alta Murgia. Pertanto, l'Ufficio scrivente chiedeva di regolarizzare detta istanza trasmettendo, oltre ai predetti documenti, anche gli shape file, georeferenziati nel sistema di riferimento WGS84 fuso 33 del tracciato del percorso attrezzato e la documentazione progettuale all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia al fine di consentire l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

- la C.A.V.I.M. S.c.s.a., con nota inviata a mezzo PEC in data 28/01/2014 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al prot. n. AOO_089_1545 del 12/02/2014, trasmetteva le predette integrazioni documentali richieste che comprendevano gli oneri istruttori versati in data 27/01/2014 e non la marca da bollo atteso che la medesima Società affermava di essere esente ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al DPR 642/1972;

- l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, con nota n. 430 del 07/02/2014 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al prot. n. AOO_089_2506 del 11/03/2014, trasmetteva il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii., con esclusivo riferimento agli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 1. La predetta nota veniva successivamente integrata con nota n. 497 del 12/02/2014 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al prot. n. AOO_089_2580 del 13/03/2014;

- l'Ufficio scrivente, con nota prot. n. AOO_089_3641 dell'11/04/2014 rilevando che l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, con nota n. 430 del 07/02/2014 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 2506 del 11/03/2014, e successivamente integrata con nota n. 497 del 12/02/2014, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 2580 del 13/03/2014, aveva trasmesso il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii., con esclusivo riferimento agli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 1, esortava quindi la Società proponente a trasmettere all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo anche a quanto previsto nell'ambito dell'Azione 3.

PREMESSO altresì che

- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la

spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening" e limitatamente a quanto previsto dagli interventi prospettati nella parte di progetto riferita all'Azione 1

Descrizione degli interventi

Gli interventi proposti nell'ambito dell'Azione 1 sono i seguenti:

- eliminazione in bosco della vegetazione infestante su ha 12,00;
- diradamento selettivo in giovane fustaia di resinose su ha 128,32;
- spalcatura delle piante non soggette a diradamento su ha 128,32;
- rinfoltimento con latifoglie autoctone su ha 197,73. Le specie proposte sono: *Quercus virgiliana* L., *Quercus dalechampii* Ten., *Quercus pubescens* s.l., *Fraxinus ornus* L., *Carpinus orientalis* Miller Gard., *Carpinus betulus* L., *Ostrya carpinifolia* Scop., *Quercus ilex* L., *Prunus avium* L., *Tilia cordata* Mill., *Pyrus amygdaliformis* Vill., *Prunus spinosa* L., *Crataegus monogyna* Jacq., *Pistacia terebinthus* L., *Pistacia lentiscus* L., *Phillyrea latifolia* L., *Arbutus unedo* L., *Myrtus communis* L., *Spartium junceum* L.

mentre, quello proposto nell'ambito dell'Azione 3 prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- un percorso ginnico e cicloturistico della lunghezza complessiva di 17,6 km;
- posa in opera, lungo il predetto percorso, di 5,766 km di staccionata, n. 40 panchine, n. 6 cestini da ubicare in prossimità di Masseria Finizio, n. 6 portabiciclette;
- area da allestire quale percorso di mountain bike.

Descrizione del sito di intervento

Le aree di intervento, ubicate in località Mass.a Finizio e individuate catastalmente dalle particelle 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 212, 292, 293, 294, 298, e 304, 305 del foglio 184 del Comune di Andria sono interamente ricomprese nella zona 1 del Parco nazionale dell'Alta Murgia nonché nel SIC - ZPS "Murgia Alta" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly1, dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43: Praterie su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee (*), Querceti di *Quercus trojana*, Percorsi substeppici di graminee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*) (*), Versanti calcarei della Grecia mediterranea.

Nell'intorno della zona di intervento sono presenti estese formazioni riconducibili all'habitat 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)" nel quale rientrano tutte le comunità ascrivibili all'ordine *Scorzoneretalia villosae* Horvatic 1973 (= *Scorzonero-Chrysopogonetalia* Horvatic et Horvat (1956) 1958) che, nell'Italia sud-orientale, è rappresentato dall'alleanza *Hippocrepido glaucae-Stipion austroitalicae* Forte & Terzi 2005. Questo habitat entra in contatto dinamico, costituendo la cenosi di sostituzione, con querceti caducifogli a *Quercus virgiliana* e/o

Quercus dalechampii delle associazioni Cyclamino hederifolii-Quercetum virgilianae e Stipo bromoidis-Quercetum dalechampii (habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca”)², questi ultimi tuttavia poco estesi nell’intorno dell’area di intervento, e inquadrati nelle suballeanze Lauro nobilis-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995, Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995, Campanulo mediae-Ostryenion carpinifoliae Ubaldi 1995 dell’alleanza Carpinion orientalis Horvat. In detta suballeanza vengono riferiti i querceti termofili delle aree costiere e subcostiere dell’Italia centro-meridionale attribuiti alle associazioni Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986, Cyclamino hederifolii-Quercetum virgilianae Biondi et al. 2004, Stipo bromoidis-Quercetum dalechampii Biondi et al. 2004

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggbba/frbari/fr007ba.htm>

(*) Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

2 <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=107>

3 <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=35>

Il popolamento forestale, nei quali si intende realizzare i suddetti interventi, è costituito da un rimboschimento a prevalenza di conifere (pino d’Aleppo, cedro dell’Atlante, cipresso dell’Arizona) realizzato negli anni ‘70.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell’area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore “B”;
- ATD tutela ex lege 1497/39 “Andria e Corato - Zona di Castel del Monte”;
- ATD tutela ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Decreto Galasso);
- ATD “bosco”;

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Doline

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta Murgia)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS “Murgia Alta”)

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico;
- BP - Zone gravate da usi civici

6.3.2 - Componenti dei valori percettivi

- UCP - Coni visuali

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: L'Altopiano murgiano

Il popolamento forestale oggetto di intervento è costituito da una fustaia di pino d'Aleppo cui si associa, in piccola percentuale (5%), il leccio.

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia BAT e il Comune di Andria, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle imposte dall'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia (3, 4, 5, 12, 19, 21, 22, 29, 30 e 31) che si è espresso limitatamente agli interventi prospettati nell'ambito dell'Azione 1:

- gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
- il diradamento nel popolamento di conifere dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
- le piante da tagliare nella classe diametrica 10 - 25 cm non devono superare il numero di 175/ha;
- per le piante di classe diametrica superiore a 25 cm è consentito solo il taglio delle piante deperienti o morte;
- per il taglio di diradamento devono essere utilizzate apparecchiature da taglio manuali (motoseghe);
- devono essere tutelati gli alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti di nidificazione e alimentazione così come gli alberi deperienti e morti in piedi che assolvono la funzione di supporto all'avifauna e ai piccoli mammiferi;
- devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
- è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
- non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
- per favorire la mescolanza è necessario preservare dal taglio tutte le altre specie arboree secondarie presenti con particolare riferimento alle specie fruttifere;
- al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
- l'impiego di mezzi meccanici gommati, di ridotte dimensioni tipo frutteto, a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
- le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
- le piste forestale o gli stradelli utilizzati devono essere ripristinati alla situazione preesistente con particolare riguardo ai muretti a secco ed alle piste di esbosco. Per queste ultime venga apportato sulla carreggiata materiale vegetale trinciato o cippato in grado di evitare sulle stesse fenomeni di erosione e

ruscellamento superficiale;

- i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco o tagliato in pezzi della lunghezza massima di cm 20 e distribuito sull'intera superficie, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

- non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri;

- nei lavori di rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889 (B.U.R.P. - n. 96 del 27-7-2006), dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461 (B.U.R.P. - n. 10 del 19-1-2009). Valgono tutte le indicazioni presenti nella legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 in particolare per quanto espresso dall'articolo 13;

- il rinfoltimento non potrà essere eseguito ricorrendo alle specie *Fraxinus ornus* L., *Carpinus orientalis* Miller Gard., *Carpinus betulus* L., *Ostrya carpinifolia* Scop., *Quercus ilex* L., *Prunus avium* L., *Tilia cordata* Mill., *Arbutus unedo* L., *Myrtus communis* L., *Spartium junceum* L., menzionate nella documentazione progettuale, in quanto estranee alla flora caratterizzante l'area di intervento;

- l'allestimento dei percorsi deve avvenire fuori dal periodo riproduttivo della fauna (15 marzo - 30 giugno)

- in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo indispensabile gli interventi di taglio degli esemplari erbacei ed arbustivi presenti lungo il sentiero e le aree di sosta;

- la realizzazione dei percorsi su tracciati già esistenti non deve prevedere eliminazione della vegetazione arborea sulla quale è consentita la sola spalcatura;

- possono essere contenuti mediante taglio raso i soli rovi eventualmente presenti al bordo dei sentieri;

- la localizzazione degli arredi del percorso ginnico deve essere effettuata in chiarie, radure e lungo piste forestali già esistenti senza prevedere alcun abbattimento di alberature e/o arbusti;

- tutte le attrezzature non dovranno produrre alcuna trasformazione permanente e/o irreversibile dell'attuale stato dei luoghi sia con riferimento alla componente botanico-vegetazionale che agli habitat di interesse comunitario e/o prioritari;

- gli arredi, le piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;

- i cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati con frequenza giornaliera;

- all'ingresso dei sentieri dovranno essere apposti idonei dissuasori al fine di impedirne l'accesso ai mezzi motorizzati;

- la gestione dei percorsi deve essere tale da evitare il disturbo della fauna selvatica caratteristica dell'area in cui le strutture saranno collocate. A tal fine sarà necessario informare, preventivamente all'utilizzo, i fruitori dei sentieri e dar loro un decalogo riportante le norme comportamentali da osservare quali: evitare schiamazzi, divieto di arrecare disturbo alla fauna presente nell'area parco e nelle zone limitrofe, non dare da mangiare agli eventuali animali selvatici presenti, non prelevare specie animali e vegetali, non abbandonare rifiuti;

- deve essere assicurata una gestione costante dei percorsi anche al fine di rimuovere eventuali rifiuti dalle aree di sosta;

- la fruizione dei sentieri a comitive organizzate che superano i 25 partecipanti deve essere comunicata all'Ente;

- la fruizione dell'area ricreativa attrezzata per le mountain bike a comitive organizzate che superano i 25

partecipanti deve essere comunicata all'Ente;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell'ambito della Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi” e Azione 3 “Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - C.A.V.I.M, S.c.s.a;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, alla Provincia BAT, al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. dell'Alta Murgia), al Comune di Andria;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
